

**STATISTICA PUBBLICA
SVIZZERA**
**STATISTICA PUBBLICA
SVIZZERA**
CARTA
**STATISTICA PUBBLICA
SVIZZERA**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale di statistica UST

■ Indice

Preambolo	3
Principi fondamentali	5
Allegato 1: Campo d'applicazione della Carta e definizioni	15
Allegato 2: Modalità organizzative	17
Allegato 3: Mandato e competenze del Consiglio di etica della statistica pubblica	18
Allegato 4: Confronto tra la Carta e il Codice delle statistiche europee	19

Struttura della Carta della statistica pubblica svizzera

La Carta è articolata come segue: il preambolo è seguito dai principi fondamentali. A questi ultimi sono associati indicatori, che illustrano e precisano ciascuno dei principi.

Negli allegati figurano il campo d'applicazione della Carta, gli aspetti organizzativi concernenti la Carta e il mandato del Consiglio di etica della statistica pubblica nonché un confronto tra la Carta e il Codice delle statistiche europee.

Le versioni tedesca e francese della Carta della statistica pubblica svizzera sono state redatte congiuntamente e fanno stato entrambe. La formulazione degli indicatori, in tedesco o in francese, corrisponde generalmente a quella del Codice delle statistiche europee.

I titoli e le funzioni sono formulati genericamente al maschile, ma si riferiscono indistintamente a uomini e donne.

L'Ufficio federale di statistica (UST) e la Conferenza svizzera degli uffici regionali di statistica (CORSTAT),

- considerando che la statistica pubblica è un servizio pubblico, indispensabile in una società democratica, destinato a contribuire al soddisfacimento dei bisogni d'informazione della collettività nonché dei suoi organi e componenti;
- considerando che le loro responsabilità professionali e sociali e la loro credibilità implicano, oltre a conoscenze professionali e capacità tecniche, anche il rispetto di principi etici fondamentali inviolabili;
- consapevoli che ogni scelta e valutazione effettuata nell'ambito della loro attività in relazione alla statistica pubblica deve poter essere chiaramente motivata e resa pubblica;
- tenendo conto della preminenza del quadro giuridico in materia di statistica pubblica e protezione dei dati personali;
- tenendo conto del Codice delle statistiche europee, che si applica segnatamente all'UST e agli altri organismi statistici incaricati della produzione e della diffusione di statistiche europee;

adottano la Carta della statistica pubblica svizzera (qui di seguito Carta).

Campo d'applicazione e contenuto della Carta

La Carta è un codice di buona prassi. Enuncia principi fondamentali, fissa obiettivi da perseguire ed è completata da indicatori. Il riferimento a principi fondamentali e a indicatori di buona prassi comuni favorisce la cooperazione tra gli uffici di statistica.

I principi fondamentali hanno carattere vincolante. Gli indicatori contribuiscono invece a spiegare, precisare e concretizzare tali principi. Da un lato gli indicatori favoriscono un'autovalutazione del livello di applicazione dei principi fondamentali da parte dei servizi di statistica e dall'altro facilitano la revisione paritaria (Peer reviews).

La Carta è completata da quattro allegati:

l'allegato 1 delimita il campo d'applicazione e contiene le definizioni;

l'allegato 2 disciplina gli aspetti organizzativi concernenti la Carta;

l'allegato 3 definisce il mandato e le competenze del Consiglio di etica della statistica pubblica;

l'allegato 4 confronta la Carta al Codice delle statistiche europee.

Destinatari e adesione alla Carta

La Carta è indirizzata a tutti i servizi di statistica che producono e diffondono statistiche di carattere pubblico.

Alla Carta possono aderire:

- l'Ufficio federale di statistica (UST);
- gli uffici regionali e i servizi di statistica membri della Conferenza svizzera degli uffici regionali di statistica (CORSTAT);
- tutte le altre unità amministrative della Confederazione ai sensi della legge sulla statistica federale e le istituzioni di diritto pubblico parzialmente sottoposte alla legge sulla statistica federale che producono e diffondono regolarmente, sotto la propria responsabilità, informazioni statistiche;
- tutte le altre unità amministrative o istituzioni di diritto pubblico dei Cantoni o dei Comuni che producono e diffondono regolarmente, sotto la propria responsabilità, informazioni statistiche.

Qui di seguito, tutti questi organismi sono designati servizi di statistica.

Impegno dei servizi di statistica

I servizi che aderiscono alla Carta:

- s'impegnano a rispettarla e ad attuarla;
- sono invitati a far conoscere la Carta ai loro partner;
- informano la loro autorità superiore e si accertano della sua approvazione di principio;
- menzionano l'adesione alla Carta nelle loro pubblicazioni.

Consiglio di etica della statistica pubblica

Su mandato dell'UST e della CORSTAT, la Sezione «Statistica pubblica» della Società Svizzera di Statistica (SSS-O) istituisce un Consiglio di etica. Il Consiglio di etica è incaricato di vigilare sul rispetto della Carta, prestare consulenza e contribuire alla sua promozione. La SSS-O garantisce l'indipendenza del Consiglio di etica.

I. Informazione pubblica

1. Mandato e pertinenza

Il mandato della statistica pubblica è di rispondere ai bisogni di informazioni statistiche d'interesse generale della società nonché a quelli relativi all'attuazione delle politiche pubbliche.

Indicatori:

- 1.1 Sono previste procedure per consultare gli utilizzatori. Esse servono a verificare la pertinenza delle statistiche esistenti e a identificare i nuovi bisogni e le priorità degli utilizzatori.*
- 1.2 I programmi di lavoro tengono conto dei bisogni prioritari.*
- 1.3 I programmi di lavoro sono pubblicati. Rapporti regolari documentano i progressi compiuti.*

2. Base giuridica

La rilevazione, l'elaborazione e la conservazione di dati su persone fisiche o giuridiche sono fondate su una base giuridica.

Indicatori:

- 2.1 Il mandato per la rilevazione dei dati in vista della produzione e della diffusione di statistiche pubbliche è iscritto in una legge.*
- 2.2 Le persone interrogate sono informate sulle basi e sugli scopi dell'indagine nonché sulle misure adottate per garantire la protezione dei dati.*
- 2.3 I servizi di statistica possono appellarsi a una disposizione giuridica per rendere obbligatoria la partecipazione a un'indagine statistica.*
- 2.4 La legislazione autorizza i servizi di statistica a utilizzare dati amministrativi per scopi statistici.*

3. Servizio universale

Essendo un bene collettivo, le informazioni statistiche sono rese pubbliche con l'unica riserva del rispetto del segreto statistico e degli standard di qualità.

Indicatori:

- 3.1 Le informazioni statistiche non sono occultate.*
- 3.2 I risultati statistici sono pubblicati o messi a disposizione su richiesta, a condizioni che sia rispettato il segreto statistico (cfr. principio 10).*

4. Trasparenza

Le informazioni statistiche sono documentate in modo tale da agevolarne la comprensione e da consentirne un uso corretto.

Indicatori:

- 4.1 *Le informazioni sui metodi e le procedure utilizzati sono messe a disposizione del pubblico.*
- 4.2 *Le statistiche sono presentate in una forma che faciliti un'interpretazione corretta e paragoni utili.*
- 4.3 *Gli utilizzatori sono tenuti al corrente della metodologia utilizzata e della qualità dei risultati statistici.*

5. Archiviazione

Le informazioni statistiche sono conservate in una forma il più possibile dettagliata e su supporti adeguati allo scopo di garantirne l'uso da parte delle generazioni future.

Indicatori:

- 5.1 *I servizi di statistica hanno istituito un sistema di archiviazione.*
- 5.2 *Tecnicamente, i dati archiviati sono facilmente accessibili.*

II. Indipendenza

6. Indipendenza professionale

I servizi di statistica esercitano la loro attività in modo completamente indipendente, segnatamente da qualsiasi potere politico o gruppo d'interesse.

Indicatori:

- 6.1 *La produzione e la diffusione delle informazioni statistiche sono organizzate in modo da garantire il rispetto del principio fondamentale. I servizi che non si occupano esclusivamente di statistica designano uno o più servizi statistici per i loro lavori statistici.*
- 6.2 *Il capo del servizio di statistica occupa una posizione gerarchica che gli garantisce un accesso ai massimi livelli dell'amministrazione e all'autorità politica.*
- 6.3 *Il capo del servizio di statistica ha un profilo professionale del massimo livello.*
- 6.4 *Spetta al capo del servizio di statistica assicurare la totale indipendenza della diffusione delle statistiche.*

- 6.5 *Spetta al capo del servizio di statistica definire i metodi, le norme e le procedure statistiche nonché il contenuto e la data di diffusione delle pubblicazioni statistiche.*
- 6.6 *È assicurata una chiara distinzione tra la pubblicazione di risultati statistici e le comunicazioni di natura politica.*
- 6.7 *Se del caso, il servizio di statistica si esprime pubblicamente su questioni statistiche, comprese le critiche e l'utilizzazione abusiva di risultati statistici.*

7. Imparzialità e obiettività

Le informazioni statistiche sono elaborate, analizzate, presentate e commentate in modo imparziale, senza proposte o raccomandazioni di alcun tipo.

Indicatori:

- 7.1 *La scelta delle fonti, dei metodi e delle tecniche statistiche è effettuata in modo obiettivo, in base a criteri scientifici.*
- 7.2 *La produzione dei risultati statistici si fonda su basi metodologiche solide.*
- 7.3 *I comunicati stampa e le dichiarazioni statistiche rilasciate durante le conferenze stampa sono obiettivi e neutrali.*

8. Responsabilità

I servizi di statistica e i loro collaboratori sono tenuti a opporsi a qualsiasi tipo di rilevazione, elaborazione, analisi e presentazione di dati che potrebbe dar adito a interpretazioni errate.

Indicatori:

- 8.1 *Sono definite e attuate procedure di verifica adeguate.*
- 8.2 *Ai collaboratori è assicurata una formazione adeguata.*

9. Prese di posizione

I servizi di statistica sono tenuti a segnalare le interpretazioni fuorvianti e le utilizzazioni abusive importanti dei loro risultati.

Indicatori:

- 9.1 *È istituito un dispositivo di allerta per identificare i casi problematici.*
- 9.2 *Quando sono segnalati casi problematici, sono adottate misure adeguate.*

III. Protezione dei dati personali

10. Segreto statistico

I servizi di statistica trattano in modo strettamente confidenziale i dati su persone fisiche o giuridiche. Non divulgano alcuna informazione che consenta di risalire alla situazione di una persona fisica o giuridica.

Indicatori:

- 10.1 Il segreto statistico è prescritto da una legge.*
- 10.2 I collaboratori dei servizi di statistica firmano un impegno di confidenzialità al momento dell'entrata in servizio.*
- 10.3 Sono pubblicate istruzioni e linee guida per preservare il segreto statistico durante i processi di produzione e di diffusione.*
- 10.4 Sono adottate disposizioni materiali e tecniche per garantire la sicurezza e l'integrità delle basi di dati statistici.*
- 10.5 Con gli utilizzatori esterni che hanno accesso a dati statistici per scopi di ricerca sono stipulati contratti che garantiscono la protezione dei dati e il rispetto del segreto statistico.*

11. Utilizzazione esclusiva

I dati su persone fisiche o giuridiche rilevati per scopi statistici non possono essere utilizzati per decisioni o misure amministrative concernenti queste persone.

Indicatori:

- 11.1 Nessun dato personale raccolto per scopi statistici è trasmesso per altri scopi.*

IV. Economicità

12. Adeguatezza delle risorse

I servizi di statistica si assicurano di poter disporre di risorse sufficienti per rispondere alle esigenze di qualità della statistica pubblica.

Indicatori:

- 12.1 Sono disponibili risorse umane, finanziarie e informatiche adeguate, sia a livello di quantità che a livello di qualità.*
- 12.2 La portata, il grado di dettaglio e il costo delle statistiche sono proporzionati ai bisogni.*
- 12.3 Sono previste procedure per verificare regolarmente l'utilità e la qualità delle statistiche esistenti.*

13. Efficienza

I servizi di statistica usano le loro risorse in modo efficiente.

Indicatori:

- 13.1 Sono svolti controlli (interni e/o esterni) per verificare come sono usate le risorse.*
- 13.2 Nei limiti del possibile, le operazioni di routine sono automatizzate.*
- 13.3 Sono sfruttate le possibilità offerte dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per rilevare, elaborare e diffondere i dati.*

14. Proporzionalità e ottimizzazione delle spese

I servizi di statistica procedono a indagini solo se mancano dati amministrativi o se i dati amministrativi sono di qualità insufficiente. L'onere della partecipazione alle indagini è proporzionato ai bisogni, senza essere eccessivo per le persone interrogate.

Indicatori:

- 14.1 Le indagini sono svolte in modo da ridurre al minimo l'onere per le persone interrogate.*
- 14.2 La portata e il grado di dettaglio delle statistiche si limitano allo stretto necessario.*
- 14.3 Per limitare il numero di indagini è generalizzata la condivisione dei dati tra servizi statistici.*
- 14.4 Le richieste di nuove statistiche sono esaminate e giustificate in funzione del rapporto costi/qualità/utilità.*

V. Qualità

15. Standard di qualità

I servizi di statistica fissano obiettivi generalmente validi e verificabili in materia di qualità delle informazioni statistiche.

Indicatori:

- 15.1 La qualità dei prodotti è controllata regolarmente.*
- 15.2 Sono previste procedure per verificare la qualità della rilevazione e dell'elaborazione dei dati e la qualità della diffusione dei risultati.*

- 15.3 *Sono previste procedure per trattare le questioni relative alla qualità, comprese le ponderazioni necessarie tra i criteri di qualità, e di conseguenza per guidare la pianificazione delle indagini esistenti e future.*
- 15.4 *Le disposizioni sulla qualità sono documentate e il personale ne è informato esaurientemente. Tali disposizioni sono formulate per iscritto e rese pubbliche.*
- 15.5 *I questionari utilizzati nelle indagini statistiche sono testati sistematicamente prima della rilevazione dei dati.*
- 15.6 *Le revisioni sono effettuate secondo procedure normalizzate, riconosciute e trasparenti.*
- 15.7 *Quando le statistiche sono fondate su dati amministrativi, questi ultimi devono basarsi su definizioni e concetti affini a quelli utilizzati in statistica.*

16. Metodi

I concetti, i metodi e le procedure relativi alla rilevazione, all'elaborazione, alla conservazione e alla diffusione delle informazioni statistiche sono stabiliti in funzione di standard nazionali o internazionali, metodi scientifici riconosciuti e regole deontologiche. Informazioni sul raggio di validità dei risultati statistici nonché sulle fonti e i metodi di rilevazione e di elaborazione dei dati sono messe a disposizione in forma adeguata.

Indicatori:

- 16.1 *Sono previste procedure per garantire un'applicazione unitaria dei concetti, delle definizioni e delle nomenclature standard.*
- 16.2 *I registri sono valutati regolarmente e, se necessario, adattati.*
- 16.3 *Le nomenclature regionali, nazionali ed europee sono armonizzate.*
- 16.4 *È organizzata una cooperazione con la comunità scientifica per migliorare la metodologia.*
- 16.5 *Le rilevazioni sono riesaminate a intervalli regolari e, se necessario, rivedute o aggiornate.*
- 16.6 *Il servizio di statistica assume diplomati di discipline universitarie pertinenti.*
- 16.7 *I collaboratori partecipano a corsi di formazione continua e a conferenze e scambiano le loro esperienze.*
- 16.8 *I metadati sono documentati in maniera standardizzata.*

17. Coerenza e comparabilità

È assicurata la compatibilità delle informazioni all'interno dei vari settori della statistica pubblica e tra di essi. A tal fine si applicano concetti, classificazioni, terminologie e metodi adottati e riconosciuti a livello nazionale o internazionale.

I servizi di statistica assicurano la continuità e la comparabilità nel tempo delle principali informazioni statistiche.

Indicatori:

- 17.1 Le statistiche sono coerenti in sé e tra di loro.*
- 17.2 Le statistiche sono elaborate in base a norme comuni concernenti il campo d'applicazione, le definizioni, le unità e le nomenclature considerati e applicabili alle varie indagini e fonti di dati.*
- 17.3 Le statistiche ricavate da indagini e fonti differenti sono confrontate e armonizzate.*
- 17.4 Le statistiche sono comparabili su un arco di tempo ragionevole. Se necessario, sono armonizzate a tal fine.*
- 17.5 Per i principali risultati statistici sono messe a disposizione serie lunghe.*

18. Esattezza e affidabilità

I risultati statistici devono misurare la realtà che mirano a rappresentare nella maniera più fedele, esatta e coerente che è necessaria.

Indicatori:

- 18.1 I dati rilevati, i risultati intermedi e i prodotti statistici sono valutati e convalidati.*
- 18.2 Il grado di precisione dei risultati statistici è valutato e pubblicato.*
- 18.3 I risultati statistici riveduti sono analizzati regolarmente e le conclusioni di tali analisi sono prese in considerazione nel processo interno di produzione statistica.*

VI. Diffusione

19. Norme di pubblicazione

Le informazioni statistiche sono chiaramente identificabili in quanto prodotti della statistica pubblica. I servizi di statistica diffondono unicamente informazioni che rispettano gli standard di qualità (cfr. capitolo V).

Indicatori:

- 19.1 Le pubblicazioni statistiche sono identificabili inequivocabilmente, indipendentemente dal supporto.*

- 19.2 *La qualità delle informazioni statistiche provenienti da altre fonti riportate nelle pubblicazioni dei servizi di statistica è verificata.*
- 19.3 *Prima della diffusione di risultati statistici è testata la chiarezza della loro presentazione.*

20. Accessibilità

Le informazioni statistiche sono messe a disposizione dei vari utilizzatori in una forma adeguata.

Esse sono presentate in maniera chiara e comprensibile.

Indicatori:

- 20.1 *Le modalità di diffusione delle informazioni statistiche rispondono ai bisogni degli utilizzatori.*
- 20.2 *Se sono realizzate analisi specifiche su richiesta, esse sono rese pubbliche con l'unica riserva del rispetto del segreto statistico e degli standard di qualità.*
- 20.3 *Tecnicamente, i risultati statistici sono facilmente accessibili.*

21. Puntualità e simultaneità

Le informazioni statistiche periodiche sono diffuse secondo un calendario prestabilito e pubblicato. Le informazioni statistiche sono diffuse in maniera tale che tutti gli utilizzatori ne vengano a conoscenza simultaneamente.

A una cerchia ristretta e chiaramente definita di utilizzatori può essere riservata un'informazione anticipata, soggetta a embargo. Questa cerchia è resa pubblica.

Indicatori:

- 21.1 *La data e l'ora di pubblicazione delle statistiche sono annunciate anticipatamente.*
- 21.2 *Tutti gli utilizzatori hanno accesso alle pubblicazioni statistiche allo stesso momento e alle stesse condizioni e ogni accesso privilegiato prima della diffusione accordato a un utilizzatore esterno è limitato, controllato e reso pubblico.*
- 21.3 *In caso di fughe, le modalità di accesso anticipato sono rivedute e adattate.*
- 21.4 *Qualsiasi modifica della data di pubblicazione di una statistica è annunciata anticipatamente e motivata.*

22. Attualità

I servizi di statistica fanno sì che il termine che intercorre tra il periodo di riferimento e la pubblicazione dei risultati statistici sia il più breve possibile. La diffusione di risultati provvisori è limitata allo stretto necessario.

Indicatori:

22.1 Nei limiti del possibile, la periodicità delle statistiche tiene conto dei bisogni degli utilizzatori.

22.2 In casi giustificati sono diffusi risultati provvisori, a condizione che nel complesso la loro qualità sia accettabile.

23. Rettifica

I servizi di statistica rettificano i risultati che presentano errori significativi o ne sospendono la diffusione e informano gli utilizzatori.

Indicatori:

23.1 Gli errori scoperti nelle statistiche pubblicate sono corretti non appena possibile.

23.2 In caso di errori importanti è informato il pubblico.

■ Allegato 1: Campo d'applicazione della Carta e definizioni

1. Campo d'applicazione

La Carta si applica a tutte le attività legate alla produzione, all'analisi e alla diffusione delle informazioni della statistica pubblica, specificate qui di seguito.

Gli indicatori costituiscono criteri per l'autovalutazione del rispetto dei principi fondamentali.

2. Preminenza delle disposizioni giuridiche

La Carta completa le disposizioni giuridiche che disciplinano i servizi di statistica e le loro attività.

3. Informazioni della statistica pubblica

Ai sensi della Carta, sono considerati informazioni della statistica pubblica:

- i risultati statistici (compresi gli indicatori) destinati a fungere da grandezze di riferimento per vari utilizzatori e che devono rappresentare fedelmente un aspetto pertinente della realtà; le semplici statistiche di gestione non sono considerate risultati statistici;
- i propri file i cui dati sono destinati alla produzione di risultati statistici;
- le metainformazioni (informazioni sui contenuti, i metodi e le definizioni);
- le spiegazioni e le analisi diffuse assieme ai risultati statistici.

4. Attività soggette alla Carta

Le attività sottoposte integralmente alla Carta comprendono le attività legate alla produzione e alla diffusione di informazioni della statistica pubblica, compresi i lavori di pianificazione, preparazione, esecuzione, analisi e valutazione. Tali attività comprendono:

- la rilevazione sistematica di dati (con o senza interrogazione) destinati all'elaborazione di risultati statistici;
- l'elaborazione dei dati, compresi il collegamento e la combinazione degli stessi;
- la creazione e l'aggiornamento di classificazioni, nomenclature e terminologie;
- le procedure di diffusione e archiviazione di informazioni statistiche;
- la tenuta e l'uso di registri delle unità di osservazione o rilevazione;
- l'elaborazione di studi, analisi, scenari, modelli e analisi su richiesta.

■ Allegato 1: Campo d'applicazione della Carta e definizioni

5. Servizi di statistica

Ai sensi della Carta, sono considerati servizi di statistica:

- l'Ufficio federale di statistica (UST);
- gli uffici regionali e i servizi di statistica membri della CORSTAT;
- tutte le altre unità amministrative della Confederazione ai sensi della legge sulla statistica federale e le istituzioni di diritto pubblico parzialmente sottoposte alla legge sulla statistica federale che producono e diffondono regolarmente, sotto la propria responsabilità, informazioni statistiche;
- tutte le altre unità amministrative o istituzioni di diritto pubblico dei Cantoni o dei Comuni che producono e diffondono regolarmente, sotto la propria responsabilità, informazioni statistiche.

■ Allegato 2: Modalità organizzative

1. Mandati e collaborazione con terzi

I servizi di statistica che affidano lavori statistici a terzi provvedono a che questi s'impegnino per iscritto a rispettare e a far rispettare da parte dei loro collaboratori i principi fondamentali della Carta. I servizi di statistica in questione sono responsabili dell'attuazione di tale impegno.

2. Firma di una dichiarazione di adesione

Con la loro dichiarazione di adesione, i servizi di statistica s'impegnano a rispettare la Carta e a promuoverla nonché a fornire al Consiglio di etica le informazioni richieste.

3. Esclusione dalla cerchia degli aderenti

Dopo aver sentito il Consiglio di etica, l'UST e la CORSTAT, congiuntamente, sono autorizzati a escludere un servizio di statistica dalla cerchia degli aderenti alla Carta in caso di infrazioni ripetute. Questa misura deve essere motivata. L'esclusione è segnalata su Internet.

4. Valutazione della Carta

L'UST, la CORSTAT e il Consiglio di etica s'impegnano a scambiare le loro esperienze sulla Carta ogni volta che lo richiedono le circostanze, ma almeno ogni cinque anni, nonché a esaminare se occorra modificare disposizioni della Carta.

5. Procedura di revisione

D'intesa, l'UST e la CORSTAT si accordano sulle modifiche da apportare alla Carta. A tal fine consultano i servizi di statistica che hanno aderito alla Carta.

6. Entrata in vigore

La Carta riveduta entra in vigore dopo la firma da parte dell'UST e della CORSTAT.

7. Pubblicazione

L'UST e la CORSTAT pubblicano e diffondono la Carta. Pubblicano anche l'elenco dei servizi di statistica che hanno aderito alla Carta. Gli aderenti segnalano l'impegno a rispettare la Carta nelle loro pubblicazioni.

■ Allegato 3: Mandato e competenze del Consiglio di etica della statistica pubblica

1. Mandato

Il Consiglio di etica, organo indipendente, è istituito dalla Sezione «Statistica pubblica» della Società Svizzera di Statistica (SSS-O) su mandato dell'UST e della CORSTAT. Il Consiglio di etica è incaricato di vigilare sul rispetto della Carta, prestare consulenza e contribuire alla sua promozione. Di propria iniziativa o su richiesta di terzi, può verificare il rispetto dei principi fondamentali mediante una revisione paritaria (peer review) e agire in qualità di mediatore.

Il ruolo del Consiglio di etica è di constatare, prestare consulenza e informare. Non ha alcun potere di sanzione.

2. Diritto di consultazione

Il Consiglio di etica esamina tutte le richieste scritte indirizzategli in relazione all'applicazione dei principi fondamentali della Carta. In base a tale esame, respinge le richieste che risultano infondate o malevoli. Il Consiglio di etica motiva l'eventuale rifiuto di entrare in materia.

3. Diritto di iniziativa

Il Consiglio di etica può agire di propria iniziativa.

4. Confidenzialità

Il Consiglio di etica tratta le richieste in modo confidenziale. Le persone che gli trasmettono una richiesta non devono subire alcun pregiudizio per tale motivo.

5. Posizione istituzionale

Per garantire la propria indipendenza, il Consiglio di etica fa parte della Sezione «Statistica pubblica» della Società Svizzera di Statistica (SSS-O).

6. Regolamento

Il regolamento del Consiglio di etica è redatto dalla SSS-O e ratificato dall'UST e dalla CORSTAT.

7. Risorse finanziarie e sostegno

L'UST e la CORSTAT assumono in parti uguali il finanziamento del Consiglio di etica. L'UST assicura inoltre la segreteria del Consiglio di etica e gli garantisce un sostegno logistico.

■ Allegato 4: Confronto tra la Carta e il Codice delle statistiche europee

Principi fondamentali della Carta	Principi o indicatori corrispondenti del Codice delle statistiche europee de l'UE
1	1, 2, 11
2	2
3	6, 15
4	6, 15
5	–
6	1
7	6, 7
8	4, 12
9	1
10	5
11	5
12	3
13	10
14	9
15	4, 8
16	7, 15
17	14
18	12
19	1, 6, 14, 15
20	15
21	13, 6
22	13
23	6

■ La presente versione riveduta sostituisce quella del 14 novembre 2007

Adottata dall'Assemblea plenaria della Conferenza svizzera degli uffici regionali di statistica (CORSTAT) del 24 ottobre 2011

Neuchâtel, 31 maggio 2012



Il Presidente
Peter Laube

Adottata dall'Ufficio federale di statistica (UST)

Neuchâtel, 31 maggio 2012



Il Direttore
Jürg Marti

La presente versione della Carta contiene un adattamento redazionale nel testo del principio 6 e dell'indicatore 6.1, come concordato dall'UST e dalla CORSTAT il 19 settembre 2013.

Editori:

Ufficio federale di statistica (UST)
Conferenza svizzera degli uffici regionali di statistica (CORSTAT)

Informazioni:

UST: info@bfs.admin.ch
CORSTAT: info@corstat.ch

Diffusione e ordinazioni:

Ufficio federale di statistica
CH-2010 Neuchâtel
Tel. 058 463 60 60 / Fax 058 463 60 61 / E-Mail: order@bfs.admin.ch

Numero di ordinazione:

941-1400

Prezzo:

gratuito

Lingua:

disponibile in italiano, francese, tedesco e inglese

Grafica/Layout:

UST

Copyright:

UST, Neuchâtel / CORSTAT, Zurigo
Riproduzione autorizzata con citazione della fonte, eccetto per scopi commerciali.

